



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI “ASSEGNI DI RICERCA” AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

*Emanato con D.D. n. 217 del 23/03/2011;
modificato con D.D. n. 520 del 07/07/2011;
modificato con D.R. n. 146 del 25/03/2014;
modificato con D.R. n. 217 del 17/04/2020.*

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni generali)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte della Scuola Sant’Anna integrando, per le parti demandate all’autonomia delle singole istituzioni universitarie, la disciplina vigente per il conferimento degli assegni di ricerca.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del vigente Statuto della Scuola che recepisce quanto disposto all’art.2, comma 3 della Legge n. 41/1987, nel seguito il termine “dottore di ricerca Phd” deve intendersi esteso a tutti coloro che hanno conseguito il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola Sant’Anna. La stessa analogia vale per quanto concerne il termine “corso di dottorato di ricerca”.

Articolo 2

(Finalità)

1. La Scuola conferisce a studiosi, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, assegni di ricerca per:
 - a) lo sviluppo di progetti di ricerca autonomamente proposti dagli studiosi nelle Aree Scientifiche di interesse della Scuola, ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art. 22 della Legge n. 240/2010;
 - b) la partecipazione/inserimento nei programmi di ricerca degli Istituti, ai sensi del comma 4 lettera b) dell’art. 22 della Legge n. 240/2010.
2. Per entrambe le tipologie di assegno previste al comma 1, gli organi di governo della Scuola stabiliscono la misura della quota obbligatoria di cofinanziamento a carico degli Istituti a valere su fondi propri avendo facoltà di distinguere tra quelli di tipo a) e b) di cui al comma precedente.

Articolo 3

(Programmazione degli assegni di ricerca)

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Direttori degli Istituti, nell’ambito della programmazione triennale, può individuare tematiche sulle quali sviluppare progetti di ricerca tramite il conferimento degli assegni di cui alla lettera a) dell’art. 2 del presente regolamento, al fine del loro inserimento all’interno del budget e del bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo il Rettore emana il bando, assegnando un termine di 30 giorni per la selezione dei progetti di ricerca e nomina la Commissione di cui al successivo articolo 6.



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI “ASSEGNI DI RICERCA” AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

2. Per il conferimento degli assegni di cui alla lettera b) dell’art. 2 del presente regolamento i Direttori degli Istituti, su proposta dei docenti responsabili dei programmi di ricerca e previa approvazione da parte della Giunta di Istituto, emanano, su delega del Rettore della Scuola, bandi per la selezione di giovani da inserire nei programmi di ricerca dell’Istituto, con finanziamenti a carico degli stessi programmi.

3. Il Senato Accademico, può stabilire, ai sensi dell’art. 22 comma 5 della Legge n. 240/2010, la riserva di una quota di assegni a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all’estero o a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente in Italia.

Articolo 4
(Termini e contenuto dei bandi)

1. I bandi devono sempre riportare:

- a) il numero degli assegni da conferire,
- b) le eventuali riserve ai sensi del comma 5 dell’art. 22 della Legge n. 240/2010,
- c) l’area scientifica e il settore scientifico disciplinare di afferenza,
- d) il termine di presentazione delle domande,
- e) la classe o le classi di Lauree magistrali richieste,
- f) la durata del rapporto e l’importo lordo assegnista previsto,
- g) i punteggi da assegnare alle categorie dei titoli (accademici, scientifici, professionali).

2. I bandi possono prevedere eventuali lettere di presentazione di esperti italiani o stranieri.

3. Le domande di partecipazione dei candidati, secondo le indicazioni del bando, dovranno essere corredate dei titoli, delle tesi di laurea e/o dottorato/specializzazione e delle pubblicazioni. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul sito della Scuola. La data della prova orale, qualora stabilita nel bando di concorso, non può essere posta a meno di 5 giorni lavorativi dal giorno successivo alla scadenza del bando stesso. In assenza di inserimento della data della prova orale nel bando di concorso o in caso di successiva modifica della stessa, i candidati vengono convocati tramite email con almeno 5 giorni di preavviso.

4. Nei bandi per assegni di cui alla lett. a) dell’art. 2 del presente regolamento sono indicati gli elaborati richiesti nella presentazione dei progetti ed i risultati attesi.

5. I bandi per assegni di cui alla lett. b) dell’art. 2 del presente regolamento prevedono l’indicazione dell’attività di ricerca da svolgere e dei progetti di ricerca nei quali i vincitori saranno impegnati.

6. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito Laurea specialistica o magistrale inerente il profilo a bando ed indicato dal responsabile scientifico o Laurea equivalente dell’ordinamento previgente a quello introdotto con D.M. n. 509/99, o titolo equipollente.

Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione sia stato conseguito all’estero deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione Giudicatrice, ai soli fini della partecipazione alla selezione, la verifica dell’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI “ASSEGNI DI RICERCA” AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

Il possesso del dottorato di ricerca o, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, conseguiti anche all'estero, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

7. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

8. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) della Legge n. 240/2010, non possono partecipare alle procedure selettive per il conferimento di assegni di cui al presente regolamento e non possono stipulare i relativi contratti coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Istituto o alla struttura che presenta la richiesta di emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il Rettore della Scuola, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 5
(Modalità di selezione)**

Assegni di cui alla lettera a) dell'art. 2

1. Il conferimento degli assegni avviene a seguito di una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, mediante la selezione dei progetti presentati dai candidati con valutazione da parte della Commissione della valenza scientifica del progetto, della sua congruità con le linee di ricerca sviluppate negli Istituti della Scuola, della sua integrazione con le attività svolte, della qualificazione scientifica del proponente. La Commissione potrà invitare il proponente a un incontro (seminario/colloquio) per illustrare/discutere la proposta.

Assegni di cui alla lettera b) dell'art. 2

2. Il conferimento degli assegni avviene a seguito di una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio. La Commissione, nella riunione preliminare, stabilisce i criteri con i quali vengono assegnati i punteggi ai candidati.

3. L'eventuale colloquio potrà non aver luogo qualora un solo candidato abbia superato la valutazione titoli e qualora per la valutazione titoli sia stato previsto dal bando un punteggio di almeno 50 punti, sempre che la Commissione ritenga di aver acquisito tutti gli elementi necessari per la valutazione del curriculum formativo e professionale del candidato. L'eventuale colloquio verterà sui titoli presentati e servirà a verificare le potenzialità del candidato di inserirsi positivamente nell'attività di ricerca indicata nel bando.

Regole comuni

4. L'incontro con la Commissione e l'eventuale colloquio si svolgono in luogo accessibile al pubblico e chiunque può assistervi. I candidati impegnati all'estero e pertanto impossibilitati, a giudizio della Commissione, a sostenere il colloquio presso la Scuola, possono svolgere il colloquio in via telematica previa loro identificazione presso rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o presso sedi universitarie estere riconosciute in ambito internazionale.

Analogamente la Commissione potrà valutare ulteriori stati o situazioni dichiarate dai candidati come impeditive a sostenere il colloquio in presenza, consentendo lo svolgimento del colloquio in via telematica previa loro identificazione presso sedi universitarie italiane o altri enti pubblici presenti sul territorio.



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI “ASSEGNI DI RICERCA” AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

L’identificazione del candidato e la dichiarazione di corretto svolgimento della prova avviene mediante acquisizione di apposita dichiarazione del funzionario competente che acquisisce copia del documento di identità del candidato.

Articolo 6
(Composizione delle Commissioni)

Assegni di cui alla lettera a) dell’art. 2

1. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre esperti nelle aree tematiche oggetto del bando e potrà avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri. È necessario indicare almeno un membro supplente.
2. La Commissione stila una graduatoria per ciascuna delle aree tematiche oggetto del bando.
3. La graduatoria è approvata, unitamente agli atti della selezione, con Decreto del **Rettore**. Gli assegni sono conferiti dal Rettore ai candidati, scorrendo la graduatoria fino a concorrenza del numero messo a concorso per ciascuna area.

Assegni di cui alla lettera b) dell’art. 2

4. La Commissione, proposta dal Responsabile scientifico dell’assegno, è nominata dal Direttore dell’Istituto, su delega del Rettore, ed è composta dal Responsabile scientifico della ricerca e da due esperti nelle tematiche indicate nel bando. È necessario indicare almeno un membro supplente.
- 5 La Commissione esamina collegialmente le domande pervenute, redige i verbali della valutazione titoli e dell’eventuale colloquio.
6. La graduatoria è approvata, unitamente agli atti della selezione, dal Direttore dell’Istituto con proprio provvedimento e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della Scuola. Qualora il Direttore di Istituto faccia parte della Commissione giudicatrice o sussistano altre cause di astensione relative all’approvazione atti, la stessa è demandata al Vicedirettore di Istituto o al Decano.
7. Gli assegni sono conferiti, su delega del Rettore, dal Direttore dell’Istituto ai candidati risultati vincitori delle selezioni. Il Direttore dell’Istituto potrà conferire ulteriori assegni di ricerca ai candidati risultati idonei nel caso di richiesta motivata del Responsabile Scientifico di posizioni per il medesimo profilo. Nel caso di rinuncia, di recesso o di decadenza dei vincitori, la posizione resasi disponibile può essere assegnata, per il rimanente periodo, se non inferiore a 12 mesi, a un candidato idoneo secondo l’ordine di graduatoria per il profilo richiesto

Articolo 7
(Contenuti del rapporto)

1. Il rapporto si instaura mediante atto scritto nel quale sono indicati: la data di inizio dell’attività, il termine finale, l’importo dell’assegno di ricerca, la descrizione dell’attività di ricerca da svolgere - a carattere continuativo e non meramente occasionale, senza orario di lavoro predeterminato -, le modalità di controllo e di valutazione dell’attività svolta.
2. In materia di incompatibilità si applica il disposto di cui all’art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010. L’assegno è inoltre incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni.



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI “ASSEGNI DI RICERCA” AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

3. All’assegnista è consentito lo svolgimento di attività di collaborazione non soggette ad incompatibilità purché non pregiudichino il regime di impegno continuativo previsto dall’atto di conferimento dell’assegno e non generino situazioni di conflitto di interesse.

L’assegnista non riceve ulteriore retribuzione per lo svolgimento di attività già previste dall’atto di conferimento.

4. L’assegnista si impegna al rispetto del Codice di comportamento e del Codice etico della Scuola, della normativa anticorruzione, dei piani da essa previsti e del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente alla Scuola. Le conseguenze della violazione dei suddetti doveri sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti, dal contratto sottoscritto con la Scuola.

5. In materia fiscale, previdenziale, di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia si applica la vigente normativa.

6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile è attivata dalla Scuola mediante la stipula di apposite polizze.

7. Il titolare di assegno conferito ai sensi della lettera a) o b) dell’art. 2 del presente regolamento è tenuto alla presentazione al Responsabile scientifico di un report sull’attività svolta con una periodicità non superiore all’anno, salvo che, su indicazione del Responsabile scientifico, all’atto di instaurazione del rapporto non sia previsto un termine inferiore. In caso di giudizio negativo il rapporto potrà essere interrotto, previo parere favorevole della Giunta di Istituto, con provvedimento del Direttore di Istituto. Per gli assegni di cui alla lettera a) dell’art. 2 il provvedimento dovrà essere comunicato al Senato accademico.

8. Il rapporto contrattuale si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio delle attività senza giustificato motivo;
- b) immotivata sospensione dell’attività, non comunicata al Responsabile Scientifico;
- c) violazione del regime di incompatibilità previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Nelle ipotesi sub a) e b) il Direttore di Istituto, sentito il Responsabile Scientifico, invita l’assegnista ad iniziare o riprendere le attività sospese. Decorsi infruttuosamente 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’invito, in mancanza di valido riscontro da parte dell’assegnista corredato da idonea giustificazione, il rapporto si intenderà risolto di diritto.

8. È compito del responsabile scientifico monitorare il continuo e regolare andamento delle attività dell’assegnista e di comunicare al Direttore di Istituto e all’U.O. Personale l’inadempimento degli obblighi previsti da parte dell’assegnista di ricerca.

9. L’assegnista ha l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa. Eventuali deroghe possono essere concesse con atto scritto dal Responsabile scientifico, su richiesta motivata dell’interessato. Qualora in virtù della sua permanenza nelle strutture della Scuola, l’assegnista venga a conoscenza di informazioni riservate appartenenti alla Scuola, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui la Scuola intrattiene rapporti, deve trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali.

Ferma restando la normativa nazionale in materia di proprietà industriale (D.lgs. n. 30/2005 e successive modifiche), la titolarità dei risultati conseguiti dall’assegnista è disciplinata da quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola. La Scuola riconosce all’assegnista inventore il diritto morale alla paternità dell’invenzione e, in caso di sfruttamento commerciale della stessa, trova applicazione quanto previsto dagli articoli precedentemente citati del Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale della Scuola.



Articolo 8
(Rinnovo o proroga dell’assegno di ricerca)

1. La durata complessiva dell'assegno, compreso l'eventuale rinnovo, non può essere superiore a sei anni, salvo successivi interventi di legge, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'assegno di ricerca è prorogato alle medesime condizioni dell'atto di conferimento originale o rinnovato a condizioni economiche differenti qualora la Giunta di Istituto deliberi la possibilità di un adeguamento retributivo, da inserire nel bando di selezione.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente regolamento – compresi i rinnovi – e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge n.240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

Articolo 9
(Importo dell’assegno)

1. L'importo di ogni assegno è stabilito nel bando, per un ammontare compreso tra l'importo minimo stabilito dalla normativa vigente e l'importo massimo stabilito, per ciascuna tipologia di assegni, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate.

Art. 10
(Sospensione dell’assegno)

1. L'assegno di ricerca può essere sospeso, su richiesta dell'assegnista, in caso di impedimento temporaneo, dovuto a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, oppure, in accordo con il Responsabile scientifico e con provvedimento del Direttore di Istituto, per periodi di studio o ricerca presso istituzioni nazionali o estere qualora detta sospensione non pregiudichi la ripresa delle attività di ricerca al rientro dell'assegnista
2. La sospensione potrà essere disposta dal Rettore per gli assegni di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente regolamento e dai Direttori degli Istituti per gli assegni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 11
(Approvazione)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. È emanato dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito della Scuola. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.